



COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

**Piano Straordinario di catture,
abbattimento e smaltimento
dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni
Strategiche per l'Elaborazione dei Piani
di Eradicazione nelle Zone di
Restrizione da Peste Suina Africana
(PSA).**

2023-2028

Il Commissario Straordinario alla Peste suina africana
*Prof. Vincenzo Caputo**

Sommario

Contesto normativo di riferimento	3
Premessa.....	5
Introduzione	6
Metodologia	7
Suddivisione delle regioni in classi di criticità.....	7
Valutazione del prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021	8
Piano di prelievo per Regione	10
Indicazioni tecniche	12
Indicazioni tecniche riguardanti l'attuazione del piano proposto	12
Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione della PSA nelle Zone di Restrizione (ZR).....	15
Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA	15
Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento	15
Azione Strategica 3: Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini	15
Azione Strategica 4: Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti.....	16
Azione Strategica 5: Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini.	16

Contesto normativo di riferimento

Di seguito sono indicati i riferimenti alle principali norme generali che regolano il Piano straordinario delle catture, degli abbattimenti e dello smaltimento:

- Legge 7 aprile 2022, n. 29, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”.
- D.L. 22 giugno 2023 n. 75, art. 29 “Misure di contrasto alla peste suina africana”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-05-2023);
- Ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 203 del 31/08/2023);
- Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorità competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022);
- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

- Documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African swine fever for the EU*»;
- Documento di indirizzo tecnico del Ministero della Salute, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste «Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione»;
- Dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
- Resoconti delle riunioni del Gruppo Operativo degli esperti di cui al Decreto Legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”.

Premessa

La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia rappresenta un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le autorità competenti previste dalla normativa di settore.

Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e la necessità, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, anche di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin *et al.*, 2017; Croft *et al.*, 2020; Vetter *et al.*, 2020; Ko *et al.*, 2023¹) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente.

Se si considera che il numero di cinghiali stimati in Italia si attesta verosimilmente intorno a 1.000.000 - 1.500.000 di capi (stima approssimativa su dati ISPRA), volendo perseguire l'ipotetico obiettivo della rimozione di circa l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, risulterebbe necessario come minimo un incremento del numero di cinghiali prelevati annualmente di circa il 150% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021 (n=312.676; Sardegna esclusa).

La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione effettiva dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" (d'ora in avanti PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di circa 600.000 cinghiali, da rimuovere nel primo anno di attività, prevedendo un incremento del 96% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021. Il piano ha validità quinquennale e l'entità del prelievo sarà rimodulata annualmente, così da poter garantire, anche successivamente, il mantenimento di una pressione di prelievo elevata sulle popolazioni.

I PRIU danno attuazione al presente Piano straordinario di catture e abbattimento in tutto il territorio italiano indenne da Peste Suina Africana ad esclusione della Regione Sardegna. Nelle zone sottoposte a restrizione si attua quanto previsto dai Piani di Eradicazione e dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana.

¹ Pepin K.M., Davis A.J., VerCauteren K.C. (2017). Efficiency of different spatial and temporal strategies for reducing vertebrate pest populations. *Ecological Modelling*, 365: 106-118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.005>. Croft S., Franzetti B., Gill R., Massei G. (2020). Too many wild boar? Modelling fertility control and culling to reduce wild boar numbers in isolated populations. *PLoS ONE* 15(9): e0238429. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238429> Vetter S.G., Puskas Z., Bieber C. *et al.* (2020). How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars. *Sci Rep*, 10, 7298. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64216-9> Ko C., Cho W., Hwang B., Chang B., Kang W. (2023). Ko DW. Simulating Hunting Effects on the Wild Boar Population and African swine fever Expansion Using Agent-Based Modeling. *Animals*; 13(2): 298. <https://doi.org/10.3390/ani13020298>

Introduzione

Il presente Piano Straordinario, redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023, ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

Il presente Piano straordinario definisce gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), che sostituiscono quanto contenuto per questi aspetti nei PRIU e nei Piani di Controllo Straordinari del Cinghiale ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92.

Il presente Piano straordinario delle catture, abbattimento (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91) e smaltimento, redatto ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), lettere b)-c) della L. n. 112/2023, ha valenza sull'intero territorio nazionale indenne da peste suina africana, esclusa l'intera regione Sardegna.

Il presente Piano straordinario ha validità quinquennale ed è attuato attraverso l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91.

L'entità del Piano straordinario sarà rimodulata annualmente (sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prelievo previsti, delle criticità attuative rilevate e dei possibili correttivi individuati) dalle Regioni e l'aggiornamento sarà approvato dal Commissario.

Le Regioni hanno l'obbligo di monitorare le attività e di redigere con cadenza quadrimestrale apposita rendicontazione al Commissario Straordinario.

Nelle zone sottoposte a restrizione si attua quanto previsto dai Piani di Eradicazione e dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana.

Metodologia

Suddivisione delle regioni in classi di criticità

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti suinicoli presenti (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2022 (cfr Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo" https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/index.html#/).

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei danni all'agricoltura, dichiarati nel triennio 2019-2021. Tali valori sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2019-2021
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della Peste Suina

Africana (PSA) nel proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricadevano, per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di "criticità" che la caratterizzava. Di seguito (Tab. 1) si riporta la suddivisione in classi di "**criticità complessiva**" delle Regioni italiane (peninsulari e Sicilia).

Tabella 1 - Suddivisione e ordinamento delle regioni per classe di criticità complessiva (ultima colonna).

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Trento	1	1	1	0	3
Valle d'Aosta	1	1	1	0	3
Bolzano	1	3	0	0	4
Puglia	2	1	3	0	6
Molise	2	2	3	0	7
Friuli V. G.	4	2	2	0	8
Sicilia	3	2	3	0	8
Marche	4	3	4	0	11
Toscana	4	3	4	0	11
Umbria	4	3	4	0	11
Veneto	5	4	2	0	11
Abruzzo	3	4	6	0	13
Basilicata	3	2	5	5	15
Liguria	1	1	3	10	15
Emilia Romagna	5	2	4	5	16
Calabria	3	5	4	10	22
Lazio	2	5	5	10	22
Lombardia	6	3	4	10	23
Campania	3	5	5	10	23
Piemonte	5	2	6	10	23

Valutazione del prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021

Per ogni Regione è stato considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva (braccata/girata/a singolo), in caccia di selezione e attività di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel triennio 2019-2021.

Considerato che il numero dei capi abbattuti annualmente può andare incontro a fluttuazioni molto rilevanti, in relazione all'andamento della produttività delle popolazioni (anch'esse fluttuanti in relazione alla disponibilità alimentare e alle condizioni meteo), si è preferito lavorare sui valori medi di un triennio (dal 2019 al gennaio 2022) così da avere un quadro più reale del numero di capi abbattibili. Al riguardo, preme evidenziare che durante i periodi

di restrizione della mobilità legati alla pandemia da COVID-19 il prelievo dei cinghiali in Italia è risultato complessivamente in linea con gli anni precedenti.

Di seguito (Tab. 2) si riportano i prelievi medi annuali ufficialmente dichiarati, sul periodo 2019-2021, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile).

Tabella 2 – *Prelievi medi annuali realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo nel periodo 2019-2021. L'ultima colonna (in grigio chiaro) contiene i valori utilizzati per definire l'incremento dei prelievi proposto nel Piano straordinario delle catture.*

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)	somma della media prelievi in caccia di selezione e controllo (2019-2021)
Trento	3	682	---	---	682	682
Valle d'Aosta	3	760	373	80	308	388
Bolzano	4	10	---	---	10	10
Puglia	6	417	297	---	119	119
Molise	7	4.608	4.373	235	---	235
Friuli V. G.	8	4.154	916	2.915	323	3.238
Sicilia	8	1.720	1.608	---	112	112
Marche	11	17.291	13.832	1.209	2.250	3.458
Toscana	11	81.575	62.165	9.212	10.198	19.410
Umbria	11	21.855	18.630	256	2.969	3.225
Veneto	11	6.374	1.127	664	4.583	5.247
Abruzzo	13	12.815	8.434	1.981	2.401	4.381
Basilicata	15	12.783	9.751	1.402	1.630	3.032
Liguria	15	19.736	18.337	150	1.249	1.398
Emilia Romagna	16	31.067	22.850	4.515	3.702	8.217
Calabria	22	19.225	15.290	2.467	1.468	3.935
Lazio	22	23.670	20.586	1.460	1.624	3.084
Lombardia	23	12.987	5.358	4.756	2.873	7.629
Campania	23	12.293	10.468	92	1.733	1.824
Piemonte	23	28.655	19.553	1.711	7.391	9.102
	TOTALE	312.676	233.949	33.104	45.623	78.727

Piano di prelievo per Regione

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, si è provveduto a formulare la proposta di piano di prelievo per Regione come riportato nella seguente Tabella 3, coerentemente con il documento tecnico “*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il documento “*Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU*” (DG SANTE/7113/2015 – Rev 12) e del documento “*African swine fever in wild boar ecology and biosecurity*” (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2019 - FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC).

Nello specifico, al fine di definire il Piano di prelievo e coerentemente con l'obiettivo di incrementare il prelievo con metodi a limitato disturbo ambientale, secondo quanto suggerito dai documenti tecnici dell'UE, e operare una gestione in armonia con la conservazione delle specie non *target*, si è optato per aumentare significativamente (oltre il 200%) l'entità degli animali abbattibili con metodi selettivi (caccia di selezione e controllo) e prevedere un contenuto incremento (poco meno del 40%) dell'entità del prelievo da conseguire attraverso la caccia collettiva.

Si evidenzia che il prelievo da realizzarsi in attività venatoria rappresenta complessivamente quasi il 74% (453.800 capi) del prelievo complessivo previsto (612.000).

Tale scelta si fonda sulla presenza di evidenti margini di incremento del prelievo con i metodi selettivi, pur nella varietà delle situazioni che caratterizzano gli specifici contesti regionali. Un'attività di controllo più intensa e sistematica di quella condotta attualmente, realizzata coerentemente su tutto il territorio, aree protette comprese, per esempio attivando un'intensa attività di cattura, permette di conseguire certamente un incremento rilevante del numero di cinghiali rimossi dal territorio. Parallelamente, l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permette, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minor numero di cinghiali.

Diversamente, si è ritenuto che il prelievo in caccia collettiva non può essere incrementato oltre il 40%.

Tutto ciò premesso, le diverse forme di prelievo devono essere incentivate tenendo in considerazione il contesto in cui si opera, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione numerica dei cinghiali sull'intero territorio regionale, comprese le aree protette e non venabili. In particolare, nelle aree ad elevato rischio di introduzione PSA e, pertanto, definite ai sensi del presente piano come non vocate alla presenza del cinghiale (zone urbane e/o ad elevata antropizzazione e zone ad elevata densità suinicola, come da mappe del rischio individuate nei PRIU), la pressione di prelievo deve avvicinarsi il più possibile all'obiettivo del 100%, raggiungibile anche attraverso l'incentivazione delle modalità operative previste, ad opera degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e degli altri soggetti incaricati

Tabella 3 – Piano di prelievo proposto (*in rosso*), dato dalla somma dei prelievi proposto per la caccia collettiva e per la caccia di selezione (*in verde*) e l'attività di controllo (*in azzurro*). È riportato l'incremento percentuale rispetto ai prelievi medi complessivi realizzati nel periodo 2019-2021.

Regione	Classe CRITICITÀ complessiva	Proposta di piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92)	Proposta di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c.5, L.n. 248/2005)	Proposta di piano di Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3			1,500	1,500
Valle d'Aosta	3	600	700	700	2,000
Bolzano	4			non definibile	
Puglia	6	1,000	1,000	2,000	4,000
Molise	7	6,000	1,500	3,000	10,500
Friuli V. G.	8	1,100	5,000	3,000	9,100
Sicilia	8	5,000	1,500	3,000	9,500
Marche	11	19,000	9,000	14,000	42,000
Toscana	11	75,000	18,000	20,000	113,000
Umbria	11	24,000	10,000	10,000	44,000
Veneto	11	1,400	4,000	8,000	13,400
Abruzzo	13	14,000	6,000	8,000	28,000
Basilicata	15	15,000	6,000	6,000	27,000
Liguria	15	23,000	7,000	12,000	42,000
Emilia-Romagna	16	28,000	12,000	12,000	52,000
Calabria	22	23,000	10,000	10,000	43,000
Lazio	22	28,000	10,000	10,000	48,000
Lombardia	23	7,000	10,000	10,000	27,000
Campania	23	18,000	10,000	10,000	38,000
Piemonte	23	28,000	15,000	15,000	58,000
	TOTALE	317,100	136,700	158,200	612,000

Indicazioni tecniche

In generale, pur evidenziando che i numeri proposti per la caccia di selezione e il controllo appaiono ambiziosi, stanti gli attuali assetti organizzativi nonché la generalizzata mancanza di operatori adeguatamente specializzati e di strumenti idonei per le catture e gli abbattimenti, si ritiene che l'attuazione delle seguenti indicazioni tecniche potrà rendere le attività più efficienti e più efficaci.

Indicazioni tecniche riguardanti l'attuazione del piano proposto

Considerato l'obiettivo prioritario di ridurre rapidamente le presenze,

- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino già conformi, devono adeguare i propri piani regionali (PRIU) e la programmazione dell'attività di caccia e controllo al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo indicati nel presente Piano straordinario. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotteranno gli aggiornamenti dei PRIU, ai sensi della L. n. 29/2022 e successive modifiche;
- le autorità e i soggetti competenti assicurano l'ordine pubblico durante le attività di depopolamento a tutela degli operatori e si adoperano per stipulare idonee convenzioni con le compagnie di assicurazione per tutelare gli operatori da eventuali danni e rischi derivanti dalle attività di depopolamento (es. spese veterinarie);
- gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare una rilevante intensificazione della caccia di selezione su tutto il territorio venabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre); il basso disturbo ambientale della caccia di selezione offre la possibilità di operare prelievi anche nelle stagioni sensibili (riproduzione e cure dei piccoli) per le specie non target e, soprattutto, nel periodo (febbraio-maggio) in cui è fortemente suggerito l'incremento degli abbattimenti per limitare le nascite in questa specie;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia di selezione e per comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA) devono realizzare specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare specifici corsi di formazione e abilitazione per gli operatori e i cani coinvolti in attività di girata e prelievo con mute ridotte; l'abilitazione dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalità indicate nel decreto 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. d) e e)];
- le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette, anche sfruttando eventuali strumenti già esistenti (es. applicativi per smartphone, tesserino elettronico), devono dotarsi di un "Sistema Unico di monitoraggio dei prelievi a livello regionale" che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di depopolamento, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività come previsto alla lettera e) dell'art. 2 della L. n. 29/2022, così come modificato dall'art. 29 della L. n. 112/2023 e dell'art. 2 dell'Ordinanza del commissario Straordinario n. 5 del 24 agosto 2023;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono realizzare una rilevante intensificazione dell'attività di controllo da attuarsi su tutto il territorio (compresi i fondi agricoli, le aree protette ai sensi dell'art. 10 della L. 157/92, le aree di demanio, i fondi chiusi, gli istituti di gestione privati), con il personale e gli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" (Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste);
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono favorire il reclutamento di personale d'Istituto

per il coordinamento e la verifica delle attività nonché a garanzia della sicurezza degli interventi, e prevedere il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attività di controllo mediante catture, realizzare la formazione e la specializzazione di agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attività di controllo;

- le aree protette nazionali e regionali devono adeguare le attività di prelievo in controllo (cattura, prelievo selettivo, girata) nei territori di competenza, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale previsto;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono istituire i Gruppi Operativi Territoriali (GOT) come previsto dall'art. 15 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5 del 24 agosto 2023;
- i GOT definiscono specifici indicatori quantitativi del raggiungimento dei risultati previsti (es. depopolamento, formazione degli operatori, arruolamento del personale, biosicurezza degli allevamenti, gestione degli impatti creati dalla specie, creazione di strutture per la filiera delle carni), così da facilitare la valutazione annuale dell'attuazione del piano;
- i GOT per i diversi ambiti di gestione (aree protette, ATC, CAC e Istituti faunistici privati) elaborano la ripartizione del piano di prelievo, definiscono le tecniche di intervento e realizzano il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti (compresa la verifica del prioritario prelievo di femmine e piccoli e l'incremento di utilizzo del prelievo selettivo), con particolare attenzione alle zone non vocate alla presenza del cinghiale e ad elevata vocazione suinicola;
- i GOT, verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle presenze dei cinghiali anche negli istituti pubblici di gestione faunistica e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano la rotazione delle aree di caccia assegnate alle squadre;
- i GOT, verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle presenze dei cinghiali anche negli istituti privati di gestione faunistica e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 29 art. 2 lettera g) Decreto n. 75 22/006/2023;
- i GOT, a cui afferisce il personale tecnico degli Enti Parco (regionali e nazionali) e dell'assessorato competente per le aree protette regionali, verificano l'attuazione degli interventi nelle aree protette e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 29 art. 2 lettera g) Decreto n. 75 22/06/2023;
- i comandi militari, qualora la presenza di cinghiali sia individuata nei siti di competenza, concordano con il Commissario appositi protocolli di intervento, definiti con il supporto tecnico dei GOT, per tutte le azioni da porre in essere al fine di contribuire proporzionalmente al conseguimento dell'obiettivo annuale di prelievo previsto;
- Le Regioni e gli altri soggetti competenti, emanano gli opportuni atti o disposizioni finalizzati ad assicurare un'adeguata incentivazione del prelievo di femmine e piccoli;
- le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del "Piano straordinario di controllo della fauna" - Decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno;
- le aree ricomprese in un raggio di 15 km dai distretti suinicoli² di maggiore rilevanza sono da considerarsi aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Le regioni devono individuare tali aree non vocate e inserirle all'interno dei PRIU, per poi fornire adeguata rendicontazione sui risultati conseguiti anche, nello specifico, in queste aree non vocate;
- lo smaltimento delle carcasse rappresenta un elemento cruciale del processo e pertanto è opportuno che tutti i livelli istituzionali collaborino a trovare soluzioni idonee per affrontare questa problematica prevedendo soluzioni

² Ogni regione deve individuare sul proprio territorio i distretti suinicoli di maggiore rilevanza, sulla base della densità di allevamento e di popolazione suinicola, ma anche sulla base di una valutazione economica e sociale o per ragioni di pregio genetico delle razze autoctone in relazione a contesti di valorizzazione del territorio.

efficienti sia in condizioni di assenza della PSA sia, e ancor più, in condizioni di emergenza; in caso di impossibilità a rimuovere cinghiali e/o ibridi abbattuti o ritrovati morti, i cacciatori e gli operatori deputati al controllo, possono procedere con l'interramento, sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL);

- le Regioni, in ottemperanza all'art. 2, c.2, lett. b) del D.L. 9/22 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 75, devono munirsi di almeno un centro di stabulazione temporanea, ove ricoverare per un massimo di 60 giorni i cinghiali catturati nei siti in cui non è possibile procedere direttamente all'abbattimento. Successivamente, gli animali devono essere abbattuti in loco e poi portati rapidamente ad un centro di lavorazione carni autorizzato o a un centro di sosta, dove la carcassa verrà trattata per la commercializzazione, oppure trasportati vivi verso tali strutture, purché situate entro i confini provinciali. Vista la situazione epidemiologica tale adempimento è previsto entro il 2023;
- le Regioni, coerentemente con quanto indicato nel punto precedente, con il paragrafo 3.1.13 del "*Piano straordinario di controllo della fauna*", e con l'Ordinanza del commissario alla peste suina n. 4/2023, devono attivare filiere regionali per la commercializzazione delle carni prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al Reg. 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione di un ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano stesso, nonché di contrastare la vendita illegale e offrire ai cacciatori un introito possibile derivante dalla vendita degli animali abbattuti;
- le Regioni e gli enti gestori delle aree protette possono devolvere a fini caritatevoli e benefici capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del piano, anche al fine di evitare sprechi alimentari di proteine animali nobili;

Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione della PSA nelle Zone di Restrizione (ZR).

- Ai fini della elaborazione dei Piani di Eradicazione per PSA, che ogni Regione è tenuta a redigere in caso di presenza della malattia sul proprio territorio, vengono individuate sei azioni strategiche. Per ciascuna delle azioni di seguito riportate devono essere individuati e descritti opportuni indicatori, ai fini del monitoraggio degli obiettivi operativi. I GOT assumono la qualifica di soggetti attuatori territoriali nei territori soggetti a cluster di infezione da PSA e possono richiedere al Commissario Straordinario l'affiancamento territoriale per le azioni da intraprendere, in condizioni di particolare complessità.

Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA

1.1 - Affidamento della ricerca attiva alle Autorità Competenti Locali, operatori specializzati

È indispensabile incrementare le attività di ricerca attiva ed organizzata di carcasse di cinghiali nelle ZR, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per monitorare l'andamento della malattia e al contempo di eliminare dal territorio le carcasse infette. A tal fine è essenziale il ricorso ad unità cinofile specificatamente formate e abilitate dall'ENCI, che possono efficacemente supportare la ricerca e il ritrovamento di carcasse e resti di cinghiali, nonché laddove le condizioni di copertura vegetazione lo permettano, il ricorso a droni dotati di termocamere per un monitoraggio a più ampia scala del territorio.

Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento

2.1 Operazioni di depopolamento con Bioregolatori e smaltimento carcasse comprese procedure di interrimento in loco aree zone restrizione

Cattura ed abbattimento della specie cinghiale nelle ZR, in completa biosicurezza, al fine di creare il “vuoto sanitario” attorno alle aree di circolazione virale e impedire la diffusione della malattia. Tali attività devono essere condotte nell'ambito di una precisa strategia di eradicazione che comprenda, laddove possibile, il contenimento delle popolazioni infette prima di effettuare le operazioni di abbattimento.

2.2 Filiera alimentare della selvaggina

È opportuno creare le condizioni per una filiera commerciale della selvaggina a partire dal cinghiale che vada dal prelievo venatorio al prodotto finito disponibile per la grande distribuzione passando per stabilimenti di macellazione e lavorazione sotto il controllo veterinario. Questa filiera permetterebbe di valorizzare le carcasse derivanti dal depopolamento oggetto del presente piano e si potrebbe ipotizzare di immettere una parte del prelievo venatorio condotto per motivi di selezione nei circuiti caritativi e della beneficenza.

Azione Strategica 3: Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini

3.1 Attivazione di misure per l'incremento della biosicurezza negli allevamenti suini

Installazione di bio-barriere di contenimento negli allevamenti suinicoli. Oltre alle misure di biosicurezza tipiche di ogni allevamento, è opportuno individuare misure di biosicurezza basate sull'analisi del rischio e sulle caratteristiche produttive di ogni territorio.

3.2 – Apertura di punti di macellazione designati, centri di lavorazione selvaggine, centri di raccolta, case di caccia

Apertura di punti di macellazione designati. L'attività di abbattimento dei suini domestici nelle ZR deve prevedere la possibilità di macellare i capi e di poter quindi commercializzare le carni e i loro sottoprodotti, in caso di conferimento dei capi in macelli designati. Questo fattore è senz'altro importante e potrebbe rappresentare una criticità in caso di emergenza legata alla presenza di PSA in distretti ad alta densità di allevamenti suinicoli.

3.3 – Formazione e informazione

Attivazione di corsi di formazione per gli operatori del settore agroalimentare relative alle modalità di applicazione delle misure di biosicurezza e utilizzo del sistema CLASSYFARM;

Azione Strategica 4: Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti

4.1 Posizionamento Barriere Contenimento PSA per norme Biosicurezza allargate

È auspicabile il posizionamento di barriere preventive nell'ottica del contenimento delle popolazioni infette a protezione di territori ad alta densità di allevamenti intensivi. Tali barriere possono essere installate secondo tracciati identificati in base ad analisi del rischio e modelli predittivi che indentifichino reali pericoli di introduzione dell'infezione all'interno di questi territori.

4.2 Trappole e sistemi di cattura temporanei

Dotarsi di attrezzature per la verifica della presenza dei cinghiali sul territorio (droni, fototrappole, telecamere), sistemi di cattura, mezzi speciali (pick-up) servizi per la rimozione di carcasse in aree impervie. Costruzione di Recinzioni di Contenimento per frazionare il territorio, a protezione delle aree interessate dai nuovi casi.

4.3 Manutenzione delle barriere

Riparare i danni causati dagli animali selvatici, da agenti atmosferici e naturali e da atti di vandalismo in accordo con i Comuni interessati dal passaggio delle Reti di contenimento PSA.

4.4 Formazione e informazione

È necessario predisporre una campagna di comunicazione con l'obiettivo di promuovere, informare e sensibilizzare gli stakeholders sullo scopo delle barriere di contenimento PSA, a tutela delle attività produttive e dell'incolumità dei cittadini.

Azione Strategica 5: Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini.

5.1 – Comunicazione ai portatori di interesse

Avvio di una campagna informativa sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini, attraverso corsi di formazione, cartellonistica e campagne social;

5.2 – Gestione dei rifiuti

Promuovere una politica di gestione dei rifiuti tesa alla pronta rimozione degli stessi o comunque a renderli non accessibili ed attrattivi per gli animali selvatici. Tale indicazione vale soprattutto per i rifiuti di tipo organico e che contengono rifiuti alimentari.

Azione Strategica 6: metodi alternativi di contenimento della specie

6.1 – Progetti di sperimentazione di metodi alternativi di contenimento della specie

Le autorità competenti e gli istituti di ricerca potranno individuare metodi alternativi di contenimento della specie che possano raggiungere gli obiettivi di depopolamento in forma non cruenta. Tali metodi potranno essere applicati anche in forma sperimentale in aree delimitate e nell'ambito di progetti organizzati.

Il Commissario Straordinario alla Peste suina africana
*Prof. Vincenzo Caputo**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.